

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Decreto n. 112

Oggetto:NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL'ART. 84 DEL CCNL 16-11-2022.

L'anno duemilaventitre addì sei del mese di novembre , nella sede della Provincia, via San Cristoforo, 3,

Il Presidente della Provincia di Vercelli,

ai sensi dell'art. 1, comma 55 della legge 56/2014 e dell'art. 48 D. Lgs. 267/2000, per quanto compatibile
con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Fausto PAVIA

AREA AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ACQUISIZIONE - GESTIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE DEL
PERSONALE

Vista la proposta di decreto qui di seguito riportata:

“PREMESSO che con Decreto Presidenziale n. 6 del 02-02-2023 è stato approvato il Regolamento per l'attribuzione dell'indennità di specifiche responsabilità come di cui all'art. 70-quinques, comma 1, del CCNL 21-05-2018;

VISTO l'art. 84, comma 1, del CCNL 16-11-2022 che disciplina “ ex novo “ l'assegnazione delle indennità per specifiche responsabilità nel seguente modo: *“1. Per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione degli enti, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ, ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL e seguenti, può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di cui all'art. 7 comma 4 lett. f) (Contrattazione integrativa), una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ, con relativi oneri a carico del Fondo Risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). A titolo esemplificativo e non esaustivo: - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati ai processi digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell'amministrazione in digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i - CAD); es: progettazione, realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici; tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi; - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati all'attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (Regolamento Europeo 2016/679); - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale; nonchè di responsabile dei Tributi; - specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale; - specifiche responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi; - specifiche responsabilità derivanti dai compiti legati allo svolgimento di attività di comunicazione e informazione; - specifiche responsabilità derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, Fondi della Politica di Coesione ecc...): project manager e personale di supporto; - specifiche responsabilità eventualmente affidate agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; - specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile; - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; - specifiche responsabilità per l'esercizio delle funzioni di cancelliere presso gli uffici del Giudice di Pace; - specifiche responsabilità per l'esercizio di funzioni di RUP come individuato dal Codice dei Contratti, D.Lgs n. 50 del 2016; - specifiche responsabilità derivanti dall'incarico di Vice Segretario in attuazione alla disciplina derogatoria dell'istituto ordinario del Vice Segretario di cui all'art. 16 ter, commi 9 e 10 del DL n. 162/2019, convertito in L. n. 8/2020”;*

VISTO il verbale di contrattazione decentrata integrativa sottoscritto dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 20-10-2023 concernente i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 16-11-2022;

CONSIDERATO, quindi, che le specifiche responsabilità devono essere valutate in relazione ad apposite posizioni di lavoro rispondenti a precise esigenze organizzative e produttive dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, opportuno sostituire il Regolamento approvato con Decreto Presidenziale n. 6 del 02-02-2023 con un nuovo Regolamento per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità approntato sulle nuove indicazioni presenti nel CCNL 16-11-2022, con decorrenza dal 01-01-2024,

VISTA la bozza di regolamento (12 articoli) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO CHE:

- le indennità di responsabilità sono finalizzate a riconoscere e valorizzare l'espletamento di funzioni ulteriori rispetto all'esercizio dei compiti propri dell' Area di appartenenza e che, pertanto, le indennità in parola potranno essere riconosciute solo al personale al quale siano state attribuite responsabilità che non siano già insite nelle declaratorie di appartenenza (allegato A) al CCNL 16-11-2022);
- l'adozione dell'atto di conferimento dell'incarico di specifica responsabilità compete ai dirigenti secondo la procedura di cui all'art. 4 del regolamento;
- le risorse per il loro finanziamento sono ricomprese nel fondo decentrato del personale non dirigente dell'Ente;

VISTI:

- il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il vigente regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il CCNL del comparto funzioni locali del 16-11-2012 ;

ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli inseriti nel presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare il Regolamento per l'attribuzione dell'indennità di specifiche responsabilità allegato al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante che abroga e sostituisce quello di cui al Decreto Presidenziale n. 6 del 02-02-2023;
- 2) di dare atto che il nuovo Regolamento entrerà in vigore a far data dal 01-01-2024.
- 3) di trasmettere il presente provvedimento alle OO. SS. e alla R.S.U."

Redattore: TRECATE UMBERTO
Funzionario: CLAVARINO LUCA

A questo punto

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento sopra citata, corredata dai relativi pareri di legge;

Ritenuto opportuno di provvedere a riguardo;

Visti:

- la proposta di decreto n. 2540/2023 avente per oggetto: “NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL'ART. 84 DEL CCNL 16-11-2022.”;
- i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 287/2000;

DECRETA

di approvare la suestesa proposta di decreto avente per oggetto: “NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL'ART. 84 DEL CCNL 16-11-2022.”

Il Segretario Generale
PAVIA FAUSTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Presidente
GILARDINO DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI VERCELLI

Regolamento per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 16-11-2022

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento, è redatto in attuazione dell'art. 84 del CCNL 16-11-2022, al fine di disciplinare i criteri per l'individuazione degli incarichi di responsabilità legittimanti l'erogazione dell'indennità e per la quantificazione dell'ammontare della stessa entro il limite massimo stabilito dal CCNL (€ 3.000,00, elevabili fino ad un massimo di € 4.000,00 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ), a seguito dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 7 del CCNL 16-11-2022.

2. Destinatari del compenso di cui al precedente comma sono tutti i dipendenti provinciali appartenenti alle Aree Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, con esclusione del personale titolare di incarico di EQ di cui agli artt. 16 e seguenti del CCNL 16-11-2022.

Art. 2 Applicabilità

1. I dipendenti appartenenti alle Aree Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ possono beneficiare dell'indennità per specifiche responsabilità in presenza di atto formale scritto e motivato a termine che attesti l'attribuzione di responsabilità effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalle declaratorie di area.

L'indennità in argomento non compete per la responsabilità di procedimento semplice.

2. L'erogazione di detta indennità è quindi limitata:

a) a specifiche responsabilità di procedimento complesso (ai sensi della L. 241/1990), non propriamente ascrivibili all'area di appartenenza, ma comunque non riconducibili alle mansioni superiori perché prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall'art. 52 del D Lgs. n. 165/01 e s.m.i..

b) a specifiche responsabilità per altri incarichi affidati dai dirigenti, incarichi che impongono l'assunzione di precise e dirette responsabilità di iniziativa e di risultato e/o responsabilità di gruppo.

3. All'interno di dette ulteriori responsabilità viene fatta una graduazione del compenso in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico.

4. Le specifiche responsabilità e le relative prestazioni **già riconosciute e remunerate** secondo criteri e modalità previste da altri istituti contrattuali o da leggi speciali (es.: incentivi relativi ai lavori pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al D.lgs. n. 36/2023) non possono essere poste a fondamento dell'individuazione della posizione di responsabilità a cui collegare il trattamento di cui all'art. 84; fanno eccezione i casi in cui la posizione di particolare responsabilità non sia riconducibile a quelle già remunerate attraverso altri istituti contrattuali o legislativi.

5. Quanto sopra delineato è conforme al principio generale in forza del quale non è ammessa la cumulabilità di diversi trattamenti economici accessori per la medesima responsabilità.

Art. 3

Finanziamento delle posizioni di responsabilità

1. L'individuazione degli oneri relativi al finanziamento delle indennità di posizione che comportino specifiche responsabilità **avviene in base ai criteri concordati in sede di contrattazione integrativa** (art. 7 - comma 4 - lettera f) CCNL 16-11-2022 : *"4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: [...] f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del presente CCNL."*;
2. Le risorse economiche occorrenti al finanziamento del fondo sono quantificate annualmente e vengono prelevate dalle disponibilità del Fondo Risorse Decentrate ai sensi dell'art. 80 - comma 2 - lettera e) del CCNL 16-11-2022.

Art. 4

Norme procedurali per l'attribuzione dell'indennità

1. Il dirigente di ciascun Settore adotta un provvedimento organizzativo motivato con il quale attribuisce - a tempo determinato - le posizioni con particolari responsabilità, corredato dall'apposita scheda di attribuzione dei singoli punteggi e dell'importo della relativa indennità, nell'ambito dei servizi assegnati al proprio Settore, tra il personale appartenente alle Aree degli Operatori Esperti, degli Istruttori e dei Funzionari ed EQ, nel pieno rispetto del budget assegnato per tale finalità e delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il provvedimento è trasmesso all'Area Personale e Organizzazione.
3. **Al termine del periodo di assegnazione il provvedimento - se non modificato - si intende rinnovato per egual periodo.**
4. Il Dirigente dell'Area Personale e Organizzazione, fatte salve eventuali disposizioni di delega, è competente all'adozione degli atti di liquidazione dell'indennità sulla base degli atti di incarico come sopra adottati.
5. L'indennità è liquidabile nell'anno successivo a quello di riferimento, previa attestazione del dirigente del Settore di appartenenza del dipendente, in ordine all'effettivo e corretto esercizio delle specifiche responsabilità nel periodo di riferimento, riscontrabile attraverso la sottoscrizione del prospetto di ripartizione.

Art. 5

Requisiti, indicatori per l'individuazione delle situazioni lavorative che implicano particolari responsabilità

1. La situazione lavorativa che implica particolare responsabilità deve obbligatoriamente far capo all'espletamento compiuto di un servizio ed è caratterizzata da compiti specifici diversi dai normali compiti d'istituto afferenti le mansioni pertinenti alla categoria di appartenenza.
2. Il concetto di particolare responsabilità non è compatibile con un'estensione generalizzata dell'indennità, per lo stesso compito nella stessa Area.
3. Il presente articolo ha lo scopo di definire i criteri guida per mezzo dei quali individuare i compiti specifici e i livelli di responsabilità distintivi che sono rilevanti per l'individuazione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità. Ai fini del computo delle unità da coordinare, ogni unità non può formare oggetto di frazionamento né di computo doppio, triplo etc., bensì si fa riferimento al principio della prevalenza delle mansioni; ciò vale per le unità che collaborano con Aree diverse da quelle di appartenenza o risultino a supporto di più Unità Organizzative (Servizi o Uffici).
4. Il fondamento di tali principi generali è che l'atto di individuazione della concreta posizione debba essere motivato analiticamente rispetto a ciascun requisito indicato in astratto nel presente regolamento.

**REQUISITI, INDICATORI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI
LAVORATIVE CHE IMPLICANO PARTICOLARE RESPONSABILITÀ '
ASCRIVIBILI ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA
QUALIFICAZIONE.**

A) RESPONSABILITÀ DI STRUTTURA - B) RESPONSABILITÀ DI ATTIVITÀ/FUNZIONE SPECIALISTICA.

A) Responsabilità di struttura

La particolare responsabilità di struttura (Servizio e/o Ufficio) è riconosciuta a quelle posizioni a cui sono assegnate specifiche funzioni collegate al coordinamento di strutture di tipo operativo relative ad ambiti strategici e comunque di particolare impulso e rilevanza (anche dal punto di vista innovativo) per le politiche dell'Amministrazione.

Alle posizioni fanno carico inoltre responsabilità di procedimento nonché responsabilità formali in relazione alla complessità dell'impegno gestionale, alla rilevanza e visibilità interna ed esterna.

Fermo restando che le posizioni devono comunque operare in un ambito strategico in relazione agli obiettivi dell'Ente, i requisiti minimi che caratterizzano in linea generale la responsabilità di struttura, sono i seguenti:

1) Coordinamento di almeno una struttura ex art. 15 o 16 (Servizio e/o Ufficio) del vigente ROUS che eroga direttamente servizi al cittadino e/o ad una pluralità di Aree dell'ente; l'attività dell'unità organizzativa implica rapporti diretti e frequenti con soggetti esterni all'ente e/o rapporti diretti e frequenti con dirigenti o posizioni organizzative di altra Aree, necessari per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;

B) Responsabilità di attività/funzione specialistica ad elevata trasversalità nell'ente

La Responsabilità di attività/funzione specialistica è riconosciuta a quelle posizioni a cui sono assegnate specifiche responsabilità - collegate a processi lavorativi rilevanti e caratterizzati da considerevole trasversalità nell'Ente - per le quali è richiesto particolare impegno professionale e competenze specialistiche che richiedono costante aggiornamento e continua formazione.

Fermo restando che le posizioni specialistiche sono collegate a processi lavorativi rilevanti e caratterizzati da considerevole trasversalità nell'Ente, i requisiti minimi **(che devono essere tutti contemporaneamente presenti)** che caratterizzano in linea generale la funzione specialistica, sono i seguenti:

a) la posizione lavorativa assume la **responsabilità diretta** di una pluralità di processi tecnico amministrativi che, per le caratteristiche e i contenuti delle questioni da trattare e risolvere, implicano un elevato grado di specializzazione i cui contenuti saranno esplicitati dal singolo dirigente con espresso riferimento alla specifica posizione;

b) **trasversalità** dei processi di elevata specializzazione per i quali è assunta diretta e formale responsabilità; in particolare i processi affidati incidono o condizionano l'esito di altri processi tecnico - amministrativi gestiti da altre unità organizzative dell'ente;

c) **rapporti diretti** e frequenti con dirigenti o posizioni organizzative di altre Aree necessarie per la trattazione delle questioni attinenti alle materie per le quali è posseduto l'elevato grado di specializzazione;

d) **Gestione (non negoziale)** di risorse finanziarie e/o strumentali;

e) elaborazione di **pareri scritti** sulle materie e sulle questioni attinenti alla specializzazione posseduta, qualora richiesti anche da soggetti di altri settori;

f) la posizione di lavoro implica l'assunzione di **decisioni discrezionali** nell'ambito degli obiettivi gestionali e delle direttive generali impartite dal proprio dirigente.

**REQUISITI, INDICATORI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI
LAVORATIVE CHE IMPLICANO PARTICOLARE RESPONSABILITA'
ASCRIVIBILI ALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI**

Le posizioni di particolare responsabilità **non occasionali** ascrivibili all'area degli **Istruttori** sono quelle che implicano responsabilità di **struttura semplice** (Ufficio) che eroga servizi esterni all'ente e/o ad altre unità organizzative esterne all'Area.

I requisiti minimi da soddisfare sono i seguenti:

- a) livello di autonomia in assenza di specifiche e precise indicazioni operative;
- b) assunzione della responsabilità di più procedimenti nell'ambito della struttura risultanti da apposito atto formale;
- c) attività che comporti rapporti diretti e frequenti con il cittadino e/o erogazione di servizi esterni all'ente e/o ad altre unità organizzative esterne all'Area;
- d) coordinamento dal punto di vista operativo di unità (non inferiore a una, oltre al coordinatore).

**REQUISITI, INDICATORI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI
LAVORATIVE CHE IMPLICANO PARTICOLARE RESPONSABILITA'
ASCRIVIBILI ALL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI**

Le posizioni di particolare responsabilità non occasionali ascrivibili all'Area degli **Operatori esperti** sono le seguenti:

Controllo dell'efficienza e manutenzione delle risorse strumentali (PC, stampanti, fotocopiatrici, materiali di consumo, arredamento, etc.) del Servizio/Ufficio di riferimento;

Svolgimento di attività di maggiore responsabilità rispetto alla categoria di inquadramento con modesto livello di autonomia operativa e/o partecipazione, con apporto significativo, a processi complessi e rilevanti rientranti nei compiti specifici dell'Area, intendendosi per tali i processi comprendenti una pluralità di procedimenti, ovvero:

- a- lo svolgimento di procedimenti non standardizzati che necessitano di attività di analisi da parte del dipendente;
- b- lo svolgimento di attività che richiedono particolari conoscenze soggette ad un continuo aggiornamento;
- c- lo svolgimento di fasi che coinvolgono altri servizi dell'Ente o altri soggetti esterni.

Eventuale coordinamento dal punto di vista operativo di unità (non inferiore a una, oltre al coordinatore);

Art. 6

Determinazione dinamica dell'indennità di specifica responsabilità

1. La determinazione dell'indennità per le specifiche responsabilità, come individuate ai sensi degli articoli precedenti, avviene attraverso la graduazione del valore economico della posizione di lavoro, in relazione all'intensità e all'importanza che le responsabilità esercitate hanno nell'ambito dell'organizzazione complessiva dell'Ente.
2. Il compenso è determinato in valori annui lordi che variano da un minimo di € 400,00 sino ad un massimo di € 3.000,00 ed è collegato all'effettivo esercizio delle specifiche responsabilità di cui agli articoli precedenti.
3. La graduazione avviene in base all'area d'appartenenza nonché attraverso specifici parametri di pesatura che devono fare riferimento agli aspetti o alle caratteristiche definite nell'ambito dei criteri di cui al presente regolamento.

AREA FUNZIONARI/EQ		
Parametri	Punteggio	
Coordinamento di almeno una struttura ex art. 15 o 16 (Servizio e/o Ufficio) del vigente DUIS	Fino a punti 15	
Responsabilità diretta di una pluralità di processi tecnico amministrativi	Fino a punti 15	
Trasversalità dei processi di elevata specializzazione	Fino a punti 15	
Rapporti diretti e frequenti con dirigenti o posizioni organizzative di altre Aree	Fino a punti 10	
Gestione (non negoziale) di risorse finanziarie e/o strumentali	Fino a punti 10	
Elaborazione di pareri scritti sulle materie e sulle questioni attinenti alla specializzazione	Fino a punti 10	
Assunzione di decisioni discrezionali	Fino a punti 25	

Da 30 a 45	=	€ 0
Da 46 a 55	=	€ 800
Da 56 a 60	=	€ 1.000
Da 61 a 70	=	€ 1.200
Da 71 a 75	=	€ 1.400
Da 76 a 85	=	€ 1.600
Da 86 a 90	=	€ 2.000
Da 91 a 95	=	€ 2.500
Da 96 a 100	=	€ 3.000

AREA ISTRUTTORI		
Parametri	Punteggio	
Livello di autonomia In assenza di precise indicazioni operative	Fino a punti 30	
Responsabilità di più procedimenti nell'ambito della struttura	Fino a punti 15	
Rapporti diretti e frequenti con il cittadino e/o erogazione di servizi esterni all'ente e/o ad altre unità organizzative esterne all'Area	Fino a punti 15	
Coordinamento dal punto di vista operativo di unità (non inferiore a una, oltre al coordinatore)	Fino a punti 10	

Da 20 a 30	=	€ 0
Da 31 a 40	=	€ 600
Da 44 a 45	=	€ 800
Da 46 a 50	=	€ 1.000
Da 51 a 58	=	€ 1.200
Da 59 a 65	=	€ 1.600
Da 66 a 70	=	€ 2.000

AREA OPERATORI ESPERTI		
Parametri	Punteggio	
Controllo dell'efficienza e manutenzione delle risorse strumentali	Fino a punti 20	
Svolgimento di attività di maggiore responsabilità rispetto all'area di inquadramento	Fino a punti 20	
Eventuale coordinamento dal punto di vista operativo di altre unità di personale	Fino a punti 10	

Da 15 a 25	=	€ 400
Da 26 a 40	=	€ 600
Da 41 a 50	=	€ 1.000

Art. 7

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione

Al dipendente individuato dall'Amministrazione quale Responsabile Servizio Prevenzione Protezione è riconosciuta una indennità annua di **€ 3.000,00** indipendentemente dall'area di appartenenza (Operatore Esperto, Istruttore, Funzionario/EQ) e dal tempo lavoro. Attesa la peculiarità della figura, il superiore compenso viene ad essere attribuito senza soluzione di continuità con prelievo dal budget complessivo delle specifiche responsabilità.

Art. 8

Calcolo del budget di area

1. Ogni dirigente può attribuire gli incarichi per particolari responsabilità nei limiti del budget all'uopo assegnato all'Area di sua competenza per tale finalità e nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. A tal fine, annualmente, il Dirigente dell'Area Personale e Organizzazione comunica ad ogni dirigente l'ammontare del budget assegnato al Settore di competenza.
3. Il budget è calcolato sulla base della somma assegnata nell'anno precedente fatte salve diverse determinazioni conseguenti ad una diversa ripartizione del personale e delle conseguenti responsabilità.

Art. 9

Limiti di indennità

1. All'interno della stessa Area possono essere attribuite più indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 16-11-2022.
2. In ogni caso il cumulo delle indennità non può superare i limiti massimi fissati per ciascuna area di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 10

Dipendenti a tempo parziale

1. Gli importi annuali sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel proprio contratto individuale.

Art. 11

Entrata in vigore - durata

1. **Il presente Regolamento entra in vigore il 01-01-2024.**
2. Gli incarichi che danno diritto all'indennità per specifiche responsabilità scadono al 31 dicembre di ogni anno solare. Sono revocabili e/o modificabili in conseguenza di sopravvenute variazioni contrattuali o organizzative.
3. Nel provvedimento di attribuzione può essere stabilita una durata inferiore all'anno.
4. **Sono fatte salve, in ogni caso, le previsioni di cui al precedente articolo 4 comma 3.**
5. L'indennità è commisurata al concreto espletamento di mansioni di specifica responsabilità e può essere pertanto ridotta a seguito del mancato svolgimento delle attività comportanti la conseguente responsabilità.

Art. 12

Abrogazione

Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello di cui al Decreto Presidenziale n. 6 del 02-02-2023.

AREA AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Oggetto: **“NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL'ART. 84 DEL CCNL 16-11-2022.”**

Sulla Proposta N. **2540/2023** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Vercelli lì, 03/11/2023

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

AREA AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Oggetto: **“NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL'ART. 84 DEL CCNL 16-11-2022.”**

Sulla Proposta N° **2540/2023** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Vercelli li, 06/11/2023

Il Dirigente del Settore Finanziario
(VANTAGGIATO PIERO GAETANO)
con firma digitale



PROVINCIA DI
VERCELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per i Decreti del Presidente N. 112 del 06/11/2023

Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL'ART. 84 DEL CCNL 16-11-2022..

Il presente atto è divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 134, terzo comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vercelli li, 17/11/2023

(TRECATE UMBERTO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per i Decreti del Presidente N. 112 del 06/11/2023

Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL'ART. 84 DEL CCNL 16-11-2022..

Il presente Atto è stato pubblicato il giorno 06/11/2023 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma del D.lgs 267/2000.

Vercelli li, 22/11/2023

(VANTAGGIATO PIERO GAETANO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)